

REGOLAMENTO (CEE) N. 2388/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1992

che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania conformemente al regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/91⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2335/92 predispone un'azione urgente per la fornitura gratuita di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania; che, ai fini dell'esecuzione di questa azione urgente, occorre definirne le modalità d'applicazione nel settore dei cereali, disponendo che la fornitura avvenga mediante gara e stabilendo le modalità comuni delle gare che verranno indette nell'ambito dell'azione di cui trattasi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2335/92 prevede la fornitura gratuita di derrate alimentari non soltanto sotto forma di cereali come tali, ma anche sotto forma di prodotti trasformati a base di cereali e di riso; che si devono pertanto indire gare anche per la fornitura gratuita di prodotti trasformati; che occorre definire le modalità specifiche di tali gare, stabilendo fra l'altro che il pagamento delle forniture, delle spese di trasformazione, delle spese di trasporto e delle altre spese in materia venga effettuato mediante cessione, quale contropartita, di materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che tali modalità d'applicazione devono pure comprendere un regime di cauzionamento e di controllo, tale da garantire una corretta esecuzione della fornitura;

considerando che, per evitare i rischi di distorsione di origine monetaria all'atto della conversione delle offerte

relative alle spese di fornitura aggiudicate in ecu, è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, nel rispetto tuttavia dell'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90⁽⁷⁾, è necessario pubblicare tale tasso;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi di intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2344/92⁽⁹⁾; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per l'esecuzione della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, prevista dal regolamento (CEE) n. 2335/92, si applicano le modalità precisate nel presente regolamento.
2. Detta fornitura implica la determinazione mediante gara delle spese di fornitura definite all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.
3. In caso di fornitura di prodotti trasformati appartenenti al settore dei cereali o del riso, la gara verte sui quantitativi di prodotti di base in provenienza dalle scorte d'intervento, destinati ad essere ceduti quale contropartita.

Articolo 2

1. È indetta una gara per le spese di fornitura a partire dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 64.⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 18.